

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE*

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente **POZZAR**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione » (136);

« Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1392) (D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 672, 674
ANGELINI	672
BISANTIS	672
BONATTI	673
ROBBA	673
TORELLI	673

Discussione e approvazione:

« Aumento del contingente delle "Stelle al merito del lavoro" da conferire annualmente » (1614) (D'iniziativa dei deputati Bianchi

Gerardo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 674, 675, 676
ANGELINI	675
BISANTIS, relatore alla Commissione	674
BRAMBILLA	675
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	676
VARALDO	675

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Angelini, Bisantis, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Macarrone Pietro, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola, Vignolo.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Palazzeschi è sostituito dal senatore Bonatti.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

* Nuova indicazione numerica della Commissione (v. articolo 22 del Regolamento).

IN SEDE DELIBERANTE**Rinvio della discussione dei disegni di legge:**

« **Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione** » (136);

« **Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali** » (1392), di iniziativa dei deputati **Bianchi Fortunato ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione » e: « Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1307, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali », d'iniziativa dei deputati **Bianchi Fortunato, Merenda, Biaggi, Mancini Vincenzo, Dall'Armellina, Origlia, Allegri, Caroli, Gerbino, Grassi Bertazzi, Florot, Gitti, Anselmi Tina, Russo Ferdinando, Laforgia, Prearo, Erminerio, Tambroni Armaroli, Monti, Boffardi Ines e Calvetti**, già approvato dalla Camera dei deputati.

La materia dei due provvedimenti, come è noto alla Commissione, è collegata ed interdipendente, giacchè quello già approvato dall'altro ramo del Parlamento rappresenta una soluzione alternativa al problema della tutela previdenziale della categoria. Per questo motivo, in precedenza, la Sottocommissione costituita per l'esame preliminare dei disegni di legge relativi a Casse di previdenza fu incaricata di approfondire lo studio congiunto dei due disegni di legge. La Sottocommissione ha terminato il suo lavoro ed è pronta a riferire. Debbo però far presente alla Commissione che è pervenuta alla Presidenza una lettera del presidente della Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici con la quale si chiede un rinvio della discussione. Viene infatti comunicato

che sono in atto contatti — ed un'apposita riunione tra i sindacati rappresentanti degli agenti di assicurazione e le imprese assicuratrici avverrà proprio nella giornata di oggi — per pervenire, a livello di trattativa sindacale, ad un'intesa di massima su questo argomento assai discusso. Si chiede pertanto di non decidere in anticipo rispetto alle intese di massima che stanno per essere concluse in questi giorni fra le parti.

Stando così le cose, ritengo che sia opportuno rinviare l'esame dei due disegni di legge in attesa degli eventuali accordi che potranno meglio illuminarci sulla situazione e, soprattutto, potranno permettere alla Commissione di legiferare in modo da venire incontro ai desideri di tutti gli interessati. Ovviamente, il Parlamento non sarà un notaio di quanto verrà eventualmente deciso a tale livello, ma potrà tenerne conto nella forma e nella misura che riterrà opportune.

B I S A N T I S. Date le premesse e le informazioni che il Presidente ci ha or ora fornito, ritengo che si debba senz'altro aderire alla proposta di rinvio. Non vorrei, però, che il rinvio fosse lungo, giacchè i due provvedimenti si trascinano ormai da molto tempo e vi sono interessi che devono essere tutelati. Se si raggiungerà l'accordo tra le parti (e noi certamente non lo recepiremo così come sarà sancito dagli interessati) tanto meglio; qualora, però, si dovesse ritardare la conclusione delle trattative, sarà bene procedere in Commissione alla discussione dei due disegni di legge in modo da adottare una decisione. Pertanto, invito il Presidente a rendersi interprete presso le categorie interessate dell'esigenza di sollecitare la definizione delle trattative, in ogni caso fissando un termine non troppo lontano.

A N G E L I N I. Onorevole Presidente, di un analogo disegno di legge sono stato io stesso relatore nel corso della quarta legislatura, risalendo le richieste degli agenti di assicurazione a sei o sette anni fa. Si giunse allora alla fine della legislatura senza pervenire ad una conclusione, tanto è vero che il provvedimento è stato ripresentato nella quinta legistru-

ra ed oggi, che essa volge al termine, ci si trova ancora al punto di partenza. Dobbiamo dunque prendere una decisione.

Personalmente ho le mie idee in proposito, giacchè — come tutti sapete — gli assicuratori possono già oggi godere, di fatto, di una pensione, rientrando nell'assicurazione dei commercianti. Non manca, dunque, la tutela previdenziale. Qualora si giudichi tale trattamento inadeguato, si può pensare ad un aumento o ad una integrazione; se invece la Commissione ritenesse opportuna una legge speciale per la categoria, si potrebbe discutere in questa direzione che può comportare diverse soluzioni. Occorre, però, prendere una decisione, visto che è da tempo che si pone inutilmente il problema.

Al punto in cui siamo, sono del parere che il rinvio della discussione dei due disegni di legge non debba protrarsi oltre la fine del corrente mese, qualunque sia il risultato delle trattative in corso fra le parti.

T O R E L L I . Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente. A tutti noi erano note l'iniziativa dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e la comune intenzione di giungere ad un accordo, anche se ufficialmente nulla ci è stato comunicato da parte degli agenti di assicurazione.

La mia perplessità — e lo dico con la massima sincerità — deriva dalla preoccupazione che possa trattarsi di un tentativo dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici di ritardare l'esame dei due provvedimenti.

Ciò nonostante, aderisco alla richiesta di rinvio — ritenendolo ultimo e definitivo —, a condizione che venga fissato un termine per l'inizio della discussione. La questione infatti non è di lieve momento. V'è da risolvere, ad esempio, una questione pregiudiziale adombrata dal collega Angelini: se, cioè, gli assicuratori debbano essere o non compresi nell'assicurazione dei commercianti. Personalmente potrei sostenere il contrario, poichè la legge istitutiva del 1960 parlava di agenti di commercio ma non si riferiva agli assicuratori. Che poi essi possano esservi rientrati in virtù di circolari, di interpreta-

zioni, di pareri del Consiglio di Stato, è cosa diversa dal fatto — sul quale io non concordo — che essi possano essere compresi di diritto nelle forme assicurative proprie dei commercianti. Prova ne sia che il disegno di legge n. 1392, d'iniziativa dei deputati Bianchi ed altri, li elenca proprio oggi per la prima volta, il che non sarebbe accaduto se la questione fosse stata di pacifica interpretazione.

Vi è, dunque, un problema di fondo che supera tutti gli altri; senza dire, poi, che gli assicuratori, per definizione giuridica, hanno una veste assimilabile a quella dei liberi professionisti piuttosto che a quella dei commercianti.

Comunque queste sono questioni che non investono le trattative tra le imprese e i rappresentanti degli agenti.

Concludo dichiarandomi favorevole alla proposta di rinvio, purchè si stabilisca un termine entro il quale dare inizio all'esame dei disegni di legge.

B O N A T T I . Il nostro Gruppo si dichiara favorevole alla proposta di rinvio. Non possiamo però non sottolineare certe nostre preoccupazioni. La proposta è motivata dal fatto che è in corso una trattativa tra le imprese assicuratrici e i rappresentanti degli agenti di assicurazione, ma non vorrei che questo incontro avesse l'unico scopo, come più volte si è già verificato in passato, di provocare un rinvio dell'esame dei disegni di legge.

Come ho detto, il nostro Gruppo si dichiara favorevole alla proposta di rinvio, a condizione però che la Presidenza della Commissione assuma il preciso impegno che i provvedimenti in titolo verranno discussi entro il mese corrente.

R O B B A . Mi dichiaro favorevole alla proposta di rinvio.

In merito a quanto accennato dal senatore Angelini, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, se c'è un punto sul quale l'Associazione nazionale agenti e l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici sono d'accordo, è proprio quello che gli agenti non possono in alcun modo esse-

11^a COMMISSIONE54^o RESOCONTO STEN. (13 ottobre 1971)

re considerati commercianti. Sia dall'una che dall'altra parte sono stati infatti stilati documenti che sostengono con dovizia di argomenti questo identico punto di vista.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che la discussione dei due disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contingente delle " Stelle al merito del lavoro " da conferire annualmente » (1614), d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Bianchi Fortunato, Anselmi Tina, Colombo Vittorino, Giordano, Fusaro, Galli, Marchetti, Martini Maria Eletta, Russo Ferdinando, Borra, Allocca, Buzzi, Vaghi, Mancini Vincenzo, Foschi, Sangalli: « Aumento del contingente delle " Stelle al merito del lavoro " da conferire annualmente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1^o maggio 1967, n. 316, è sostituito dal seguente: « Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti ».

Prego il senatore Bisantis di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B I S A N T I S , relatore alla Commissione. La decorazione della « Stella al merito del lavoro » venne istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, il quale, all'articolo 1, stabiliva che essa era destinata « a premiare i cittadini italiani che abbiano acqui-

stato titoli di singolare benemeranza nazionale nel campo del lavoro agricolo, industriale e commerciale ».

L'articolo 2 del citato decreto elencava i settori produttivi ai quali dovevano appartenere i lavoratori a cui poteva essere concessa la decorazione: agricoltura, industria e commercio. In detto articolo era anche precisato che la decorazione poteva essere concessa anche ai cittadini italiani residenti all'estero, purchè avessero conservato la cittadinanza italiana, e che non poteva essere, invece, concessa ai funzionari dello Stato, qualsiasi fosse la loro categoria di appartenenza e la loro opera professionale. Da quanto precisato al citato articolo 2 era implicito che la decorazione non poteva essere conferita a funzionari ed impiegati pubblici o privati di nessuna categoria.

In relazione alle categorie di lavoratori a cui può essere conferita la decorazione, va ricordato che pende in sede legislativa presso la nostra Commissione un disegno di legge, con il quale si propone che l'onorificenza possa essere eccezionalmente concessa anche a lavoratori che non abbiano lavorato alle dipendenze altrui — quindi anche ai lavoratori autonomi ingiustamente sinora esclusi — nei casi in cui abbiano dimostrato una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale.

Il citato regio decreto fu modificato con la legge 1^o maggio 1967, n. 316, del cui articolo 7 i deputati Bianchi Gerardo e altri propongono una modifica col disegno di legge al nostro esame. All'articolo 1 della citata legge è stabilito che « la decorazione è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonchè da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale ». La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ». Senza l'osservanza dei requisiti prescritti dall'articolo 1, e quindi anche in aggiunta al contingente previsto, la decorazione può essere conferita, in base al disposto dell'articolo 2, anche « per onorare la memoria dei lavoratori

italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati ». All'articolo 7 della citata legge era stabilito che « annualmente possono essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie ».

Questa disposizione, quindi, in sostanza ammetteva alla concessione della « Stella al merito del lavoro » non soltanto i prestatori di opera manuale, ma anche dipendenti della categoria impiegatizia. I proponenti del disegno di legge oggi al nostro esame hanno rilevato che il contingente stabilito nella legge 1° maggio 1967, n. 316, è assolutamente insufficiente, soprattutto in considerazione del numero dei dipendenti delle aziende pubbliche. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa in proposito rilevare che a nessun dipendente dell'azienda delle ferrovie dello Stato, per esempio, è stato mai concesso questo riconoscimento.

Dato il crescente numero dei dipendenti delle aziende pubbliche e private ai quali l'onorificenza può essere concessa, i presentatori del disegno di legge propongono che il contingente sia aumentato a 1.000, di cui almeno 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da esse provenienti. Sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Oltre alla mancata estensione della concessione ai lavoratori autonomi, vi è da rilevare la misura insufficiente dell'aumento del contingente, che risulta tuttora inadeguato.

D'altra parte, del problema dell'estensione della concessione dell'onorificenza anche ai lavoratori autonomi e ai commercianti si occupa apposito disegno di legge presentato dal senatore De Marzi. Non v'è dubbio, però, che occorrerà riguardare tutta la legislazione precedente, quella del 1923 e del 1967, ed adeguare conseguentemente il contingente onde soddisfare una richiesta che, a mio giudizio, ha egualmente pieno fondamento.

Nel concludere invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

B R A M B I L L A . Esprimo il parere contrario, mio personale e del Gruppo al quale appartengo, al disegno di legge in esame soprattutto per ragioni di principio. Noi non siamo d'accordo sul criterio, instaurato in regime fascista, di gratificare di una « patacca » certi lavoratori considerati meritevoli di un titolo di fedeltà sulla base di una scelta soggettiva dei padroni e quindi sostenuta dall'autorità degli organi costituiti dello Stato. Principio che sottintende una concezione paternalistica nella definizione della fedeltà del lavoratore: fedeltà non già alla causa dell'emancipazione e alla lotta della classe lavoratrice ma rinuncia ad esse, giacchè chi sciopera, chi fa il suo dovere, non viene gratificato del titolo di cavaliere ma, caso mai, è licenziato dall'azienda.

Ciò premesso, ritengo che nel regime democratico di una Repubblica antifascista fondata sul lavoro ad un conferimento del genere dovrebbero presiedere altri criteri per ciò che concerne il giudizio sulle caratteristiche di un lavoratore, il quale deve essere fedele ai principi della Costituzione e combattere per la causa della libertà e dell'emancipazione del lavoro. Per siffatti motivi non solo non sono d'accordo di estendere il numero dei cavalieri, ma mi dichiaro contrario anche ai principi della legge istitutiva.

V A R A L D O . Vorrei osservare che non è la prima volta che dinanzi alla nostra Commissione viene portato l'argomento delle « Stelle al merito del lavoro »; è forse la prima volta, invece, che si sente un'argomentazione come quella or ora espressa dal senatore Brambilla.

A N G E L I N I . Desidero far rilevare al senatore Brambilla che non può sussistere alcuna discriminazione a danno di certi lavoratori, perchè il disposto della legge numero 316 offre le maggiori garanzie possibili in proposito, e che nella passata legislatura, quando ci occupammo dell'argomento, nessuna obiezione venne sollevata da parte del Gruppo comunista.

